

Relazione alla Camera dei Deputati

Siguro

Progetto di Legge per la Lavora n° 20
tra marinari ed operai dell'Industria
Marittima per il servizio di permanenza
e di supplimento a bordo del Mariglio e
per lavori del Cantiere

Nella guerra d'Oriente in cui
si bella è la prova delle armi nostre
di Mariglio che venne apprestato, tale
resc un servizio al Corpo di Spedizione
che abbastanza non si potrebbe esaltare
bontà del suo concorso.

Il Governo del Re va lieto di ciò
proclamare in cospetto della rappresen-
tanza Nazionale a ben dovuta lode
della Marina, ed a soddisfazione delle
apprensioni che in principio si avevan-
no in qualunque contingenza non
fosse mai per mancare alle forze terrestri
il supporto e la cooperazione di una
propria competente forza navale.

Non solo i Bastimenti tutti a
Napoli, ma parcochi anche di quelli a
rela minorio a provvedere ad ogni
esigenza, e dante appoggio al prode,
che gloria del Principato d'Italia,
combattendo per il diritto, per la giustizia
e per la civiltà.

Questo uerto di forze marittime
più non ha guari accresciuto di tre Bastelli
a Napole tratti dalla Marina
Inglese, e può essere ancora il caso che si
abbia ad acquisirne degli altri.

Urgentissima poi sic l'opera
da Calafato per mettere al più presto

in mare dal Cantiere di Costruzione la nuova Fregata ad elice il Vittorio Emanuele, e nel bisogno che stringe di un numero considerabile di lavoranti di quest'Arte, non farebbe riuscito di arrever a trattare con i Capi della Maestranza, nemmeno per la giornaliera mercede che rien loro corrisposta dagli Amministratori al Commercio.

L'importa adunque, o Signori, che il Governo sia posto in grado di sopperire alle esigenze del Mariglio che è forza tenere in armamenti, in precisione anche degli ammorti che fosse d'uopo apprestargli, e spero riven richiedendo al Parlamento la facoltà di levare - **Marille** tra Marittimi ed Operai dell'Inserzione - Marittima, facendone la chiamata a riprese, ed in una sol volta, a seconda delle esigenze.

Si avrebbe così modo di riempire le lacune che si verifichino nel Corpo Reale Equiappaggi, la forza del quale farebbe scorrere tenuta al completo, se si potesse ad un tempo disporre di quella quantità di marittimi che fosse d'uopo a seguire al servizio Straordinario di Supplimento.

Contra però utile l'avvertire che del Consenso richiesto, bisogna

333

D)

pare sarebbe di Operas, li quali non
verrebbero trattenuuti al servizio che per
sempre necessario al compimento dei
lavori pel quali sono chiamati, in
guisa che invero aggravo avrebbe a
soportare la classe mercantile, e
maggior disperdito l'Orario da questo
reclutamento.

Son abbastanza esplicate dalla
sospensione dei congedi in tempo di
guerra sarebbero le Determinazioni
fornite del 6 febbrajo 1830. relative
ai Marinari di Terra, e perciò a toglier
qualsiasi incertezza a tale riguardo si
arrivo di applicare il disposto dell'Art.
16^o della Legge sul reclutamento dell'
Esercito.

I difetti delle attuali
disposizioni sulle Lere di mare avranno
presso riparo mediante l'ordinamento
che il Ministro si propone di produrre
su questo importante soggetto.

Crogetto di Legge

Articolo I^o

Il Governo è autorizzato a chia-
mare al servizio della Real Marina
un contingente di Marineri

Mille - tra Marinari
ed Operas dell'iscrizione Marittima

per gli Armanenti e per le Costituzioni
Marali

Articolo 2^{do}

Con questa Legge farà provveduto
al servizio di permanenza nei territori
della forza del Corpo Reale Equipaggi,
ed a quello di supplimento, a cura
dei bisogni, secondo che sarà determinata
nata per Decreto Reale.

Articolo 3^{ro}

Il disposto dell'Articolo 16^o della
Legge 20 Marzo 1854, sul reclutamento
dell'Esercito, è applicato agli stra-
ordinari del Corpo Reale Equipaggi
per tutto il tempo che durerà l'attuale
guerra d'Ortegal.

Articolo 4^{to}

Quelli però appartenenti al
servizio di Supplimento, i quali
fossero nei casi di esenzione per
condizioni di famiglia, proritti
dal disposto della Sezione 2^a Cap.
2^{do}, Articolo 2^o della succitata Legge,
otterranno licenza temporanea
dopo una campagna di dieciotto
mesi, e quando il Battimento
si trovi nel porto di armamento.

Articolo 5^{to}

La presente Legge avrà effetto
dalle sue pubblicazioni.

SESSIONE 1856

N.º 31-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

LOUARAZ, CORSI, MONTICELLI, GHIGLINI, ROSSI,
RICCARDI ERNESTO, SOLAROLI

sul progetto di legge presentato dal Ministro della Guerra

nella tornata del 12 dicembre 1855

Leva di mille uomini tra marinari ed operai

Tornata dell' 3 gennaio 1856

SIGNORI,

La Commissione incaricata di esaminare la proposta del sig. ministro di Marina intorno alla leva di mille marinai ed operai dell'iscrizione marittima, sul dubbio che il considerevole numero, massime d'operai chiamati al servizio, potesse per avventura arrecare gran perturbazione nella marineria mercantile, ricorse al ministro per aver tutte quelle nozioni che potessero illuminarla nelle sue deliberazioni.

Dalle spiegazioni avute dal prelodato Ministero, e dai documenti statile comunicati, la Commissione ebbe a riconoscere che il numero dei marinai necessari per compire l'armamento dei tre battelli a vapore di recenti acquistati in Inghilterra, e della pirofregata *Vittorio Emanuele*, e per surrogare le mancanze occorse negli equipaggi del naviglio, che con instancabile zelo sta prestando i più eminenti servizi al prode nostro esercito d'Oriente, sarà di circa 630 uomini, e che, quanto agli operai calafati, il loro numero non sarà maggiore di 150 e la loro ferma temporaria non oltrepasserà i tre mesi, salvo che lavori straordinari ne prolungassero la permanenza, la quale in ogni caso sarà sempre di breve durata.

Per siffatte considerazioni essendo pienamente giustificata la necessità e l'urgenza del proposto progetto di legge, la Commissione ve ne propone per mio mezzo l'adozione.

P. SOLAROLI Relatore

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

Il Governo è autorizzato a chiamare al servizio della Real Marina un contingente di numero *mille* tra marinari ed operai dell'iscrizione marittima per gli armamenti e per le costruzioni navali.

Art. 2.

Con questa leva sarà provveduto al servizio di permanenza nei limiti della forza del Corpo Reale Equipaggi, ed a quello di supplemento, a norma dei bisogni, e secondo che sarà determinato per Decreto Reale.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, è applicato agli individui del Corpo Reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra d'Oriente.

Art. 4.

Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia, previsti dal disposto della sezione 2.^a, capo 2.^o, titolo 2.^o della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento.

Art. 5.

La presente legge avrà effetto dalla sua pubblicazione.

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

Il disposto dell'art. 167 della legge 20 marzo 1854 sul reclutamento dell'esercito, è applicato agli individui del Corpo Reale Equipaggi per tutto il tempo che durerà l'attuale guerra.

Art. 4.

Quelli però appartenenti al servizio di supplemento, i quali fossero nei casi di esenzione per condizione di famiglia, previsti dal disposto dal titolo 2.^o, capo 2.^o, sezione 2.^a della succitata legge, otterranno licenza temporanea dopo una campagna di diciotto mesi, e quando il bastimento si trovi nel porto di armamento.

Art. 5.

Identico al qui contro.

approvato nella riunione del 1. gennaio 1856.

filati